

Quote dell'elemento di garanzia personale in distacco sindacale a carico del Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. b), CCNL 2022-2024 - art. 59, comma 2, lett. l), CCNL 2022-2024.

Al personale in distacco sindacale viene corrisposto, oltre allo stipendio tabellare agli eventuali assegni ad personam o RIA in godimento, anche un elemento di garanzia della retribuzione, in una percentuale non inferiore al 60% e non superiore al 90% delle voci retributive conseguite dall'interessato nell'ultimo anno solare di servizio che precede l'attivazione del distacco, corrisposte a carico del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022, con esclusione delle voci di cui all'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo), comma 2 lett. c), lett. d), lett. f) limitatamente all'indennità di cui al secondo periodo, lett. g), lett. h), lett. i), lett. k).

La misura percentuale del predetto elemento retributivo è definita in sede di contrattazione collettiva integrativa di cui all'art. 7, lett. ai), del CCNL 2022-2024 ed il relativo onere è posto a carico delle risorse disponibili del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 59 dello stesso CCNL.

Tale disciplina entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione del CCNL 2022-2024 (1° gennaio 2027).